

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

nella persona dell'Avv. Rosa SILVESTRI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. ██████████ del R.G. avente per
OGGETTO: **opposizione avverso ingiunzione di pagamento**, promossa

da

██ nato a ██████████ il
██████████ ed ivi residente in ██████████ ██████████ ██████████ elettivamente
domiciliato in Brindisi al Viale S. Giovanni Bosco, 55 presso e nello
Studio legale dell'Avv. Marco Masi (c.f.: MSAMRC81D30B180W) che
lo rappresenta e difende giusta procura in calce rilasciata su foglio
separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita
nella busta telematica contenente il ricorso,
masi.marco@coabrindisi.legalmail.it,

ricorrente

contro

**MINISTERO DELLA DIFESA – MARINA MILITARE DI
TARANTO** ██████████ in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Lecce ██████████ presso i cui
uffici siti in ██████████ *ope legis* elettivamente domicilia –
fax: 0832-2469134; posta certificata: ads.le@mailcert.avvocaturastato.it,

resistente

All'udienza del 3 luglio 2025, sulla precisazione delle conclusioni della sola Parte ricorrente e che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva riservata per la decisione.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. ██████████, con ricorso depositato in data 27.4.2024, proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ██████████ prot. nr. ██████████ ██████████ emessa dalla Marina Militare – Direzione di Amministrazione – Sezione di Taranto con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro ██████████ asseritamente dovuta per presunte somme erogategli senza che ne avesse diritto. Il ricorrente si opponeva alla predetta pretesa ed eccepiva a sostegno della nullità dell'ingiunzione di pagamento opposta molteplici violazioni di legge ed in particolare il difetto di motivazione del provvedimento impugnato non essendo stato indicato il prospetto analitico della somma da incassare, gli interessi con indicata la misura e le spese applicate, non essendo stata allegata alcuna documentazione attestante in maniera analitica la pretesa creditoria con conseguente violazione del suo diritto di difesa. Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione *de qua* con vittoria delle spese legali.

L'Amministrazione opposta, nel costituirsi in giudizio, tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, sosteneva la legittimità del provvedimento impugnato e concludeva per la sua conferma; in difetto, spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'opponente alla corresponsione, in favore dell'Amministrazione

opposta, della somma di euro [REDACTED] oltre interessi legali dal dovuto fino al saldo.

In via preliminare, l'opposizione va ritenuta ammissibile stante la tempestività del deposito del ricorso nei termini di legge.

Nel merito, l'opposizione, così come proposta dal ricorrente, è fondata e pertanto va accolta con il conseguenziale annullamento dell'ingiunzione di pagamento opposta.

Fondata è, infatti, la doglianza relativa alla carenza di motivazione del provvedimento impugnato privo del prospetto analitico della somma richiesta, degli interessi con indicata la misura e le spese applicate. Ed invero, risulta indicata solo la somma di euro [REDACTED], né risulta richiamata ed allegata alcuna documentazione che attesti in maniera analitica la pretesa creditoria, né è stata prodotta nel presente giudizio.

Non bisogna dimenticare, infatti, che secondo i principi che regolano la vita amministrativa dello Stato, la motivazione di un qualunque atto amministrativo e, soprattutto, di un provvedimento sanzionatorio, è un requisito di validità dello stesso. Con esso la Pubblica Amministrazione rende palesi le ragioni per cui è stato adottato un certo provvedimento e consente al giudice il sindacato giurisdizionale sul provvedimento impugnato. Su tale indirizzo, che quest'organo giudicante ritiene di condividere, si sono consolidate in passato numerose pronunce di legittimità della Suprema Corte. D'altra parte, nel caso di specie, la genericità del provvedimento impugnato ha comportato, altresì, una lesione del diritto di difesa del ricorrente non contenendo la specificazione analitica delle somme da lui asseritamente dovute. La

ratio di tale normativa è, infatti, quella di risolvere, per ciò che è possibile, dette controversie in sede amministrativa deflazionando l'accesso alla giurisdizione, scopo che resterebbe frustrato ove si negasse ogni rilievo alla mancata motivazione. Per costante orientamento della giurisprudenza l'ingiunzione di pagamento, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sia pure succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione agli importi richiesti al fine di garantire all'ingiunto il suo diritto di difesa.

Nella fattispecie in esame, a tale onere la P.A. non ha ottemperato considerato che neppure nel corso del presente giudizio è stata prodotta la documentazione relativa alle somme asseritamente dovute dal sig.

██████████.

Non avendo, pertanto, il Ministero opposto dimostrato la correttezza della procedura sanzionatoria, l'opposizione va accolta e dichiarata inesigibile la somma pretesa.

Per motivi di economia processuale si ritengono assorbiti gli altri motivi di doglianza sollevati dall'opponente.

Per il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 92, comma 1°, c.p.c., il Ministero della Difesa – Marina Militare di Taranto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, va condannato al pagamento delle spese e competenze di lite come liquidate in dispositivo con applicazione dei valori medi del D.M. n. 147/2022.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Taranto, Avv. Rosa SILVESTRI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. ██████████ con

ricorso depositato il [REDACTED] nei confronti del
MINISTERO DELLA DIFESA – MARINA MILITARE DI TARANTO,
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, così provvede:

1) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ingiunzione di
pagamento [REDACTED] prot. nr. [REDACTED] emessa
nei confronti dell'opponente dalla Marina Militare – Direzione di
Amministrazione – Sezione di Taranto con la quale veniva ingiunto il
pagamento della somma di euro [REDACTED] nonché tutti gli atti dalla
medesima dipendenti;

2) condanna il Ministero della Difesa – Marina Militare di Taranto, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese
di giudizio in favore del ricorrente liquidate in complessivi euro [REDACTED]
di cui euro [REDACTED] per spese vive oltre il rimborso forfettario nella misura
del 15% sul compenso di euro [REDACTED], I.V.A. e C.A.P. come per legge.
La sentenza è esecutiva per legge.

Così deciso in Taranto il 9 luglio 2025

Il Giudice di Pace

Avv. Rosa SILVESTRI